



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 16 FEBBRAIO 1993

N. 159 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riapprovazione legge regionale "Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia".

L'anno millenovecentonovantatre il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 10.00, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Marcello Strazzeri

Consiglieri Segretari i sigg. Raffaele Fitto - ins. Giovanni Mastrangelo

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione sig.ra Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe		m
2) ALBANO Domenico		m
3) ANGIULI Vito	m	
4) ANNESE Mario	h	
5) APRILE Leonardo	h	
6) ARMENISE Nicola	h	
7) BALDUCCI Enrico	h	
8) BELARDI Raffaele	h	
9) BELLOMO Michele	h	
10) BRUNO Antonio	h	
11) CARROZZO Gaetano	h	
12) COLANGELO Sabino	h	
13) COLOGNO Michele	h	
14) CONVERTINO Cosimo	h	
15) COPERTINO Giovanni	h	
16) DE CRISTOFARO Mario	h	
17) DE LUCIA Francesco	h	
18) DI CAGNO Nicola		h
19) DI GIOIA Pasquale	h	
20) DIPIETRANGELO Carmine	h	
21) FERLICCHIA Luigi	h	
22) FESTINANTE Luigi	h	
23) FITTO Raffaele	h	
24) FUSILLO Nicola	h	
25) GODELLI Silvia	h	

	Presenti	Assenti
26) INTRONA Onofrio	h	
27) LIA Cesare	h	
28) MACRI' Camillo	h	
29) MARROCCOLI Tommaso		h
30) MARTELLOTTA Giuseppe	h	
31) MARZO Corradino	h	
32) MASSAFRA Isabella	h	
33) MASTRANGELO Giovanni	h	
34) MINISCHETTI Luigi	h	
35) OCCHIOFINO Nicola	h	
36) PAOLUCCI Roberto		h
37) PIZZICOLI Michele	h	
38) POTI' Vittorio	h	
39) PUGLIESE Girolamo	h	
40) SABATO Giovanni	h	
41) SAVINO Vito	h	
42) SILVESTRI Antonio		h
43) STANO Giulio	h	
44) STRAZZERI Marcello	h	
45) TAGLIENTE Nicola	h	
46) TARQUINIO Lucio	h	
47) TATARELLA Salvatore		h
48) TEDESCO Alberto	h	
49) TONDO Antonio	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

1

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che terzo argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia", a seguito dei rilievi formulati dal Governo in sede di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.12.92 con delibera n. 157.

Dà la parola al relatore, Cons. Aprile, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

-OMISSIS-

Segue la discussione generale.

-OMISSIS-

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

-OMISSIS-

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge nel suo complesso. Egli precisa che, trattandosi di "riapprovazione", è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Preso atto della discussione generale;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, con 31 voti favorevoli, il voto contrario del Gruppo M.S.I. e del Cons. Godelli e l'astensione del Cons. Occhiofino, espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Consigliere Aprile chiede che la legge di che trattasi venga dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Posta ai voti, la richiesta è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, con 33 voti favorevoli e l'astensione del Gruppo M.S.I..

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
(sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le designazioni di competenza della Regione Puglia".

Il Consiglio regionale
ha riapprovato la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in deroga alle procedure previste dalla L.R. 23 giugno 1978, n. 24 "Norme per il controllo sulle nomine" e successive modifiche ed integrazioni, detta la disciplina transitoria per il rinnovo degli organi di amministrazione e per le designazioni di competenza della Regione Puglia, in attesa di una nuova disciplina organica da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e dei Consiglieri Godelli e Occhiofino)

Art. 2
(Rinnovo degli organi)

1. Gli organi amministrativi scaduti devono essere rinnovati obbligatoriamente entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto dalla legge.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine previsto dal comma 1, la relativa competenza viene esercitata, con decreto, rispettivamente dal Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente della Giunta regionale, i quali devono, comunque, provvedere entro tale termine.

3. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia già provveduto alla loro costituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e dei Consiglieri Godelli e Occhiofino)

Art. 3

(Regime degli atti)

1. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare solo gli atti urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

2. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel precedente comma 1, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e dei Consiglieri Godelli e Occhiofino)

Art. 4

(Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi.
Controlli sui provvedimenti di nomina)

1. Ai fini di esercitare un'azione di controllo e di impulso, la Presidenza della Giunta regionale provvede alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. I provvedimenti di ricostituzione di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

3. Nella pendenza dei controlli e fino alla comunicazione della conformità a legge, agli organi costituiti si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 3.

4. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano il Consiglio o la Giunta, ovvero il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta, a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e dei Consiglieri Godelli e Occhiofino)

Art. 5

(Nomine o designazioni)

1. Per le nomine o le designazioni di competenza regionale provvedono il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, entro il termine di scadenza previsto dalla legge ovvero entro il termine indicato nella richiesta dell'organismo competente al rinnovo.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta regionale non procedano a quanto di propria competenza almeno tre giorni prima del termine di scadenza, alla designazione provvedono, con decreto, rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta regionale.

3. La normativa di cui alla presente legge si applica anche in tutti i casi di parziale rinnovo degli organi a seguito della cessazione dalla carica di uno o più componenti.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e dei Consiglieri Godelli e Occhiofino)

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data della sua entrata in vigore a tutti gli organi amministrativi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi che siano già scaduti devono essere rinnovati entro i termini previsti dal precedente art. 2 che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche alle designazioni di competenza della Regione Puglia.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e dei Consiglieri Godelli e Occhiofino)

Art. 7

(Disciplina transitoria per gli Enti dipendenti e/o strumentali della Regione)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvede a disciplinare in modo organico funzioni, organi e modalità di gestione degli enti dipendenti e/o strumentali della Regione.


(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e dei Consiglieri Godelli e Occhiofino)

Art. 8

1. Gli organi amministrativi, il cui rinnovo compete alla Regione, assumono solo gli atti necessari per l'esercizio delle funzioni indifferibili ed urgenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

(approvato a maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo MSI e dei Consiglieri Godelli e Occhiofino)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(dott. Cosimo Convertino)



I CONSIGLIERI SEGRETARI
(sig. Raffaele Fitto-ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
(dott. Renato Guaccero)

